

Poiché, a' termini dell'art. 10, n. 2 della direttiva, i produttori e gli interpreti o esecutori devono ricevere eguale trattamento degli autori, il Regno Unito non può negare il diritto a richiedere una remunerazione equa allorché un programma che contiene una registrazione trasmesso via etere o via cavo è visto o ascoltato da un pubblico non pagante, come disposto al punto 18 dell'allegato 2 del Copyright, Designs and Patents Act 1988.

A parere della Commissione, il criterio di un pubblico non pagante, quale definito dalla suddetta disposizione, va ben oltre le eccezioni al diritto ad una remunerazione equa consentite dall'art. 10 della direttiva.

La Commissione sostiene pertanto che il Regno Unito, prevedendo eccezioni al diritto ad una remunerazione equa degli interpreti o esecutori allorché un programma radiofonico o una comunicazione al pubblico di materiale protetto sono visti o ascoltati da un pubblico non pagante, è venuto meno agli obblighi di diritto comunitario, in particolare a quelli sanciti all'art. 8, n. 2, della direttiva 92/100/CEE.

(1) GUL 346 del 27.11.1992, pag. 61.

Ricorso del 19 dicembre 2002 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee

(Causa C-460/02)

(2003/C 55/17)

Il 19 dicembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai signori Mikko Huttunen e Antonio Aresu, in qualità di agenti, ha presentato alla Corte di giustizia delle Comunità europee un ricorso contro la Repubblica italiana.

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- a) constatare che la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi derivanti dalla direttiva 96/67/CE del Consiglio (1), del 15 ottobre 1996, relativa all'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, nella misura in cui il decreto legislativo 13 gennaio 1999, n. 18:

- non ha stabilito il periodo di durata massima di sette anni per la selezione di prestatori di servizi di assistenza a terra, di cui all'art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva in questione;
 - ha introdotto, col suo art. 14, una misura sociale incompatibile con l'art. 18 della detta direttiva;
 - ha previsto nel suo art. 20 disposizioni di carattere transitorio non consentite dalla suddetta direttiva;
- b) condannare la Repubblica italiana al pagamento delle spese processuali.

Motivi e principali argomenti

L'art. 11 del decreto n. 18, del 13 gennaio 1999, non stabilisce la durata massima del periodo per il quale i prestatori di servizi vengono selezionati negli aeroporti in cui l'accesso al mercato avviene mediante una procedura di selezione. L'art. 11, primo paragrafo, lettera d) della direttiva 96/67/CE prevede espressamente la durata massima che è fissata a sette anni. La Commissione ritiene dunque che l'assenza di un limite della durata dei contratti di servizi di assistenza a terra negli aeroporti italiani risulti incompatibile con gli obblighi previsti dalla direttiva.

L'art. 18 della direttiva 96/67/CE consente agli Stati membri di adottare le misure necessarie per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori. Tuttavia queste misure lasciano impregiudicata l'applicazione della direttiva stessa e non devono ostare ad altre disposizioni del diritto comunitario. In altri termini, la protezione dei diritti dei lavoratori è certamente ammessa in forza dell'art. 18 della direttiva sempre che essa non sia contraria all'applicazione effettiva della direttiva per quanto riguarda i servizi di assistenza a terra. L'art. 14, par. 1, del decreto 18/99 fissa l'obiettivo di adottare misure per salvaguardare il mantenimento dei livelli di occupazione del personale dipendente dal precedente gestore e della continuità del rapporto di lavoro. Il secondo comma della disposizione in questione, quindi, comporta l'obbligo di passaggio del personale ogniqualvolta vi sia un «trasferimento di attività» concernente una o più categorie di servizi di assistenza a terra di cui agli allegati A e B. Una disposizione di questo tipo oltrepassa manifestamente la protezione già garantita dalla direttiva 77/187/CEE del Consiglio (2), del 14 febbraio 1977, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, come modificata dalla direttiva 98/50/CE del Consiglio (3) e codificata dalla direttiva 2001/23/CE del Consiglio (4), del 12 marzo 2001. Di conseguenza, la Commissione ritiene che l'art. 14 del decreto 18/99 vada oltre quelle che sono da considerare misure ammissibili per garantire la tutela dei diritti dei lavoratori di cui all'art. 18 della direttiva 96/67/CE.

L'articolo 20 del decreto 18/99 si riferisce a contratti di lavoro che prevedono diversi assetti organizzativi o condizioni contrattuali in vigore al 19 novembre 1998. Questi contratti riguardano il personale degli utenti che effettuano servizi di autoassistenza, diverso da quello definito nella direttiva. Questi contratti rimangono in vigore e immutati fino alla loro scadenza, tuttavia non possono durare più di sei anni. In realtà, le imprese con «diversi assetti organizzativi» sono in pratica autorizzate a fungere da operatori di autoassistenza insieme ad altri operatori di autoassistenza e prestatori di servizi.

La direttiva fornisce definizioni chiare degli operatori dei servizi di assistenza a terra — prestatori di servizi a terzi e utenti che effettuano autoassistenza. I soggetti che non soddisfano i criteri per l'autoassistenza stabiliti alla lettera f) dell'art. 2, possono operare solo in quanto prestatori di servizi a terzi. Inoltre, il paragrafo 2, dell'art. 7 e dell'art. 11 della direttiva stabiliscono le procedure specifiche da seguire per la nomina di operatori di autoassistenza e prestatori di servizi a terzi. Alla luce di queste considerazioni, le disposizioni dell'art. 20 sembrano contravvenire a questi obblighi.

(¹) GU L 272 del 25.10.1996, pag. 36.

(²) GU L 61 del 5.3.1977, pag. 26.

(³) GU L 201 del 17.7.1998, pag. 88.

(⁴) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16.

Ricorso della Commissione delle Comunità europee contro il Regno di Svezia, proposto il 23 dicembre 2002

(Causa C-463/02)

(2003/C 55/18)

Il 23 dicembre 2002, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dai sigg. E. Traversa e K. Simonsson, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, ha proposto, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, un ricorso contro il Regno di Svezia.

La Commissione chiede che la Corte voglia:

1. dichiarare che la Svezia non avendo riscosso l'imposta sul valore aggiunto sugli aiuti versati in base al regolamento (CE) del Consiglio 21 febbraio 1995, n. 603 (¹), relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati, ha omesso di adempiere agli obblighi

derivanti dall'art. 11 della sesta direttiva del Consiglio, 17 maggio 1977, 77/388/CE (²) in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati Membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, e

2. condannare la Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

Le tre condizioni necessarie affinché una sovvenzione sia compresa nella base imponibile sono riunite. Dal regolamento n. 603/95 risulta chiaramente che possono essere beneficiarie di aiuti solo le imprese che trasformano foraggio fresco e non quelle che producono foraggio fresco, che le imprese di trasformazione hanno stipulato contratti di vendita con imprese che consumano foraggio essiccato (fornitura di beni) e contratti di trasformazione con produttori di foraggio fresco (prestazione di servizi). Nel caso in esame non esiste alcun dubbio circa il fatto che l'organismo di intervento che versa l'aiuto in base al regolamento n. 603/95 è in posizione di terzietà rispetto all'impresa di trasformazione e all'acquirente e che tale intervento avviene secondo la procedura di concessione di sovvenzioni pubbliche.

Costituirebbe un'interpretazione eccessivamente restrittiva dell'art. 11.A.1 della sesta direttiva calcolare nella base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto solo quei tipi di aiuto che sono calcolati a partire dal prezzo del prodotto. Con il riferimento generico alle «sovvenzioni che sono direttamente collegate al prezzo della fornitura [tassabile]» la legislazione comunitaria ha in realtà voluto comprendere nella base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ogni aiuto direttamente collegato al prezzo del bene o servizio, e cioè le sovvenzioni che influiscono direttamente sull'entità del compenso del fornitore. Tali sovvenzioni devono a loro volta essere direttamente collegate o essere in rapporto di causalità con forniture di beni o servizi esattamente determinate o quantificabili, in altre parole l'aiuto viene corrisposto se e nella misura in cui i beni o servizi sono veramente venduti sul mercato. Ciò comporta che la sovvenzione ha un effetto diretto sul prezzo di vendita del prodotto, e appare chiara l'intenzione soggiacente di includere la sovvenzione nella base imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, in base ad un'interpretazione non restrittiva dell'art. 11.A.1 della sesta direttiva e in conformità della finalità generale dell'articolo, vale a dire la tassazione dell'intero corrispettivo che è pagato in tutto o in parte da un soggetto, chiunque esso sia, e che è effettivamente ottenuto da un fornitore in seguito alla vendita del bene o del servizio.

(¹) GU L 63 del 21.3.1995, pag. 1.

(²) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1.